(N. 465)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

e dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1954

Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, secondo le dichiarazioni programmatiche fatte in Parlamento, il Governo, preso atto della necessità di migliorare il trattamento economico dei dipendenti statali, si era impegnato a corrispondere ai medesimi un acconto sui miglioramenti stessi appena approvata la legge delega in esame presso il Parlamento ed intesa, tra l'altro, a stabilire il nuovo trattamento economico dei cennati personali.

Peraltro, non essendo possibile prevedere se detta legge delega venga approvata tempestivamente, mentre si rende, d'altra parte, necessario dimostrare ai dipendenti statali, su un piano di sollecite realizzazioni pratiche, l'effettivo intendimento di fare ogni sforzo possibile pur di venire loro incontro, il Governo ha deciso di proporre al Parlamento l'immediata corresponsione di un'anticipazione sui cennati miglioramenti economici la cui decorrenza è fissata nella stessa legge delega al 1° gennaio 1954.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale, a favore del personale statale in servizio, è prevista la corresponsione di una somma pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità stabilita sulla base della posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953. Il riferimento a questa ultima posizione risponde a necessità pratiche in quanto offre alla pubblica Amministrazione la possibilità di liquidare detta somma con dati già elaborati.

Nei riguardi, invece, del personale assunto successivamente al 1° gennaio 1954, data la difficoltà di stabilire il relativo rateo dell'anticipazione in relazione al servizio prestato, si prevede la concessione, in misura forfetaria, di una metà di detta anticipazione.

Per ragioni di speditezza nella liquidazione stessa e per facilitare il successivo conguaglio con i miglioramenti futuri si è inoltre previsto nel presente disegno di legge l'arrotondamento dell'anticipazione a lire cento per eccesso.

Per il personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e per gli Avvocati e Procuratori dello Stato, l'anticipazione viene commisurata al 30 per cento dello stipendio mensile lordo, analogamente a quanto disposto con la precedente legge concernente miglioramenti economici al personale della Magistratura per l'anno 1953.

Si è ritenuto opportuno seguire tale criterio dato che il personale della Magistratura non fruisce di tredicesima mensilità in quanto detta gratificazione è incorporata nello stipendio.

Analoga anticipazione viene prevista per il personale in quiescenza in misura pari alla metà dell'importo della pensione mensile e annesso assegno di caroviveri in godimento. Per tale categoria si è ritenuto preferibile commisurare l'anticipazione, anzichè a metà della tredicesima mensilità dell'anno 1953, a metà di una mensilità del trattamento spettante alla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine soprattutto di comprendere anche i pensionati che sono cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1953.

Con detto disegno di legge si prevede anche la facoltà per le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè per gli enti parastatali, di concedere analoga anticipazione al dipendente personale.

L'onere relativo alla corresponsione della predetta anticipazione ai dipendenti ed ai pensionati statali può valutarsi in circa 20 miliardi ed alla sua copertura si provvede con l'entrata netta che per l'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'applicazione del provvedimento riguardante l'istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Si confida che il Parlamento voglia approvare d'urgenza l'unito disegno di legge in modo da consentire la corresponsione dell'anticipazione entro il corrente mese di aprile.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

Per il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'articolo 12, lettere da *a*) ad *e*), della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 3.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni o di assegni indicati nel primo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

Per la concessione della anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilità dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

Art. 6.

Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Al personale che frattanto cesserà dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sarà invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

Art. 7.

All'onere di lire 20 miliardi risultante, per il bilancio dello Stato, dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con l'entrata

netta derivante, per l'esercizio finanziario 1953-54, dal provvedimento concernente la istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.